

Prot. 8854 /01-10 – Fascicolo 3/2017 del 16/06/2017

In data **14 giugno 2017** alle ore **13.30** nell'ufficio del segretario generale della sede municipale del Comune di Rubiera, previa formale convocazione con nota n. 0008670/01-10 di protocollo del 13 giugno 2017, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.

Sono presenti:

Delegazione di parte pubblica	Sì/No
Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente	
Delegazione di parte sindacale	Sì/No
Natalina Albertini – RSU	
Alessia Caffagni – RSU	
Anna Rinaldi – RSU	
Nicola Zottoli – RSU	

PREMESSO CHE

- l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 300/1970 stabilisce: "1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. ... 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze."
- in data 29 maggio è stata siglata al preintesa;
- la Giunta comunale con la deliberazione n. 101 del 6 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere l'accordo;

SI STIPULA L'ALLEGATO ACCORDO

Delegazione di parte pubblica	
Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente	<i>Caterina Amorini</i>
Delegazione di parte sindacale	
RSU – Natalina Albertini	<i>Albertini Natalina</i>
RSU – Alessia Caffagni	<i>Alessia Caffagni</i>
RSU – Anna Rinaldi	<i>Anna Rinaldi</i>
RSU – Nicola Zottoli	<i>Nicola Zottoli</i>

OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Le parti si accordano, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sul fatto che l'Amministrazione comunale può installare e mettere in funzione un impianto di videosorveglianza del perimetro esterno della sede municipale che inquadra gli accessi al municipio, dando atto che le finalità, gli obiettivi e le motivazioni sono quelli di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Finalità perseguita

La finalità perseguita con la installazione del sistema di videosorveglianza è di tutelare il patrimonio comunale sito nella sede municipale e tramite il controllo dell'eventuale accesso di personale estraneo alla sede municipale.

Art. 3 - Motivazione dell'installazione dell'impianto

L'impianto di videosorveglianza si rende insostituibile in quanto non è possibile procedere ad una adeguata sorveglianza degli accessi con altre modalità, soprattutto nei momenti di chiusura al pubblico.

Art. 4 - Attività da svolgere e caratteristiche del sistema

Per raggiungere l'obiettivo l'Amministrazione ha deciso di installare un impianto di videosorveglianza composto da una serie di quattro telecamere disposte in modo da inquadrare gli accessi posti su via Emilia Est, via Boiardi, piazza Garibaldi e sotto il loggiato del cortile interno.

Le telecamere sono dotate di zoom.

L'impianto di videosorveglianza trasmette le immagini ad un server collocato presso la centrale operativa della polizia municipale dell'Unione Tresinaro Secchia.

Il dispositivo di visualizzazione è dotato di due monitor.

Art. 5 - Modalità di utilizzo

Le registrazioni possono essere visionate all'occorrenza dal personale della polizia municipale o da altro personale autorizzato.

Le registrazioni vengono conservate per i tempi previsti dalla vigenti disposizioni salvo il caso di necessità dovute ad indagini.

Art. 6 - Informazione ai dipendenti

L'Amministrazione provvederà ad informare puntualmente i dipendenti della sede municipale sulla dislocazione delle telecamere sulle modalità di utilizzo dell'impianto.

Art. 7 - Divieti

L'Amministrazione non utilizzerà le immagini della videosorveglianza come mezzo per il controllo a distanza dei lavoratori, tranne nel caso in cui:

- si renda necessario reprimere le condotte previste dalle norme in materia di falsa attestazione della presenza in servizio dei dipendenti (ad esempio art. 55-quater del d.lgs. 165/2001);
- i dipendenti si rendano colpevoli di illeciti penali di qualsiasi tipo, sia nei confronti del patrimonio comunale, che nei confronti di terzi.